

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-384 del 27/01/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Impianto di trattamento di veicoli fuori uso localizzato in Comune di Carpi (MO), Via Lombardia n.30 Proponente: Pedrielli Angelo Pratica ARPAE n. 21853/2021 Autorizzazione Unica (Rinnovo)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-403 del 27/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di trattamento di veicoli fuori uso localizzato in Comune di Carpi (MO), Via Lombardia n.30 – Proponente: Pedrielli Angelo – Pratica ARPAE n. 21853/2021

Autorizzazione Unica (Rinnovo)

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

PREMESSO CHE:

La ditta Pedrielli Angelo, con sede legale e impianto in Via Lombardia n. 30 in comune di Carpi (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione della Provincia di Modena n.168 del 30/09/2011 modificata con Determinazione ARPAE n.317 del 24/01/2017, al trattamento di veicoli fuori uso mediante la messa in sicurezza e demolizione (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06). L'autorizzazione ha validità sino al 30/09/2021.

Presso l'impianto è attualmente autorizzato l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (codice EER 160104*) per un quantitativo massimo complessivo annuale autorizzato alla messa in sicurezza e demolizione di 1.200 t/a e un quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva di n. 10 veicoli.

La superficie complessiva dell'impianto interessata dall'attività, al netto delle aree verdi, è calcolata in 1.517,36 mq di cui 660 mq di capannone ed è recintata e provvista di cancello; l'impianto è identificato catastalmente al foglio n.162, mappale n.119.

DATO ATTO CHE:

In data 12/04/2021 la ditta Pedrielli Angelo ha presentato istanza per ottenere il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (prot. ARPAE n.55652);

con nota prot. n.122823 del 05/08/2021 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Carpi, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, AIMAG Spa, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 14/09/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.142613 del 16/09/2021). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.142239 del 15/09/2021);

in data 24/11/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.182524 del 26/11/2021) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 15/10/2021 (prot. n.159549) e in data 19/11/2021 (prot. n.178479);

in generale, dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emerse criticità relative all'impianto, all'autorizzazione vigente ed all'istanza presentata dalla ditta Pedrielli Angelo;

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- contributo istruttorio di ARPAE - Distretto Area Nord, sede di Carpi, espresso con Prot. n.140644 del 13/09/2021;
- parere favorevole di AIMAG S.p.A (Prot. n.134005 del 30/08/2021) allo scarico in pubblica fognatura;

ACQUISITA INOLTRE:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 18/08/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0057733_20210816, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.201034 del 31/12/2021.

CONSIDERATO CHE:

l'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208;

la ditta Metalferro srl in data 20/01/2002 ha ceduto in comodato gratuito alla ditta Pedrielli Angelo l'area dell'impianto, come risulta dal contratto stipulato il 20/02/2001 con i proprietari dell'area;

in data 02/08/2021 (prot. n.120290) la ditta ha richiesto l'estensione della validità della Determinazione della Provincia di Modena n.168 del 30/09/2011 modificata con Determinazione ARPAE n.317 del 24/01/2017;

con atto n.DET-AMB-2021-3935 del 05/08/2021, ARPAE ha esteso la validità dell'autorizzazione unica al 31/03/2022, previa estensione della garanzia finanziaria e accettazione della stessa da parte di ARPAE;

la ditta, in data 26/08/2021 (Rif. prot. n.132305), ha provveduto ad estendere le **garanzie finanziarie** fino al 31/03/2022, ai sensi dell'art.208 comma 12 del D.Lgs. 152/06; decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni, cioè fino al 31/03/2024;

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, delle conferenze dei servizi svolte e concluse, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010; la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE SAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Pedrielli Angelo, con sede legale e impianto in Via Lombardia n. 30 in comune di Carpi (MO), all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso (operazioni R12 e R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) nell'impianto sito in Via Lombardia n. 30 in comune di Carpi (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione della Provincia di Modena n.168 del 30/09/2011 modificata con Determinazione ARPAE n.317 del 24/01/2017, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto:
 - devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare gli pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
 - presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di trattamento "a caldo" (ad esempio taglio con cannello); eventuali operazioni di trattamento "a caldo" devono essere preventivamente autorizzate ai sensi della parte IV e V del D.Lgs. 152/06;
 - presso l'impianto devono essere ritirati esclusivamente veicoli fuori uso appartenenti alle categorie M1 ed N1 dell'Allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;
 - il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve essere integrato

con materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori;

- la viabilità interna al centro, nonché le aree individuate negli elaborati planimetrici devono essere organizzate così come individuate nell'elaborato denominato "Tav. 1 Layout Autodemolizione di Ottobre 2021", presentato con le integrazioni del 15/10/2021 (Rif. prot. n.159549);
 - deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - le sedi della viabilità (definite nell'elaborato "Tav. 1 Layout Autodemolizione di Ottobre 2021") devono essere mantenute costantemente sgombre;
 - la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
 - deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto;
 - deve essere garantito il mantenimento della segnaletica orizzontale in vernice a delimitazione del confine interno tra la Ditta Pedrielli Angelo e la Ditta Metalferro srl;
 - deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
- "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 - "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
 - "Tav. 1 Layout Autodemolizione di Ottobre 2021"
 - "Tav. 2 Layout Fognature di Ottobre 2021"
4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in comodato d'uso gratuito):
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di stabilire che, **nel termine di 45 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **57.521,00 €** (importo calcolato moltiplicando la quota di 10,00 euro per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate (1.200 t/a) ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 euro moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in metri quadrati, al netto delle aree verdi (1517,36 mq). L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 50.000,00 euro).
 - L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
6. di stabilire che l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
 7. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente determinazione della Provincia di Modena n.168 del 30/09/2011 modificata con Determinazione ARPAE n.317 del 24/01/2017;
 8. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione della Provincia di Modena n.168 del 30/09/2011 modificata con Determinazione ARPAE n.317 del 24/01/2017 è da considerarsi decaduta;
 9. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
 10. di fare salva la determinazione n.971 del 26/09/2006, limitatamente all'approvazione del Progetto di Adeguamento del centro di raccolta di veicoli fuori uso;
 11. **di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 28/01/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
 12. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 13. di stabilire che il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta a ARPAE e al Comune di Carpi. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
 14. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornati, presso l'impianto, due registri:
 - registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel quale devono essere annotate le movimentazioni dei veicoli da demolire;
 - un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;

- comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
15. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 16. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
 17. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Pedrielli Angelo, impianto localizzato in Via Lombardia, n. 30 in comune di Carpi (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione della Provincia di Modena n.168 del 30/09/2011 modificata con Determinazione ARPAE n.317 del 24/01/2017, della ditta Pedrielli Angelo consente il trattamento di veicoli fuori uso (codice EER 160104*) mediante la messa in sicurezza e demolizione (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) per un quantitativo massimo pari a 1.200 t/anno.

L'attività è stata autorizzata in conformità alle norme definite dal Dlgs. 209/2003 con l'approvazione del "Piano di adeguamento" (Deliberazione di Giunta Provinciale n.528 del 13/12/20050), avvenuta con determinazione della Provincia di Modena n.971 del 26/09/2006.

L'attività di recupero consiste in:

messa in sicurezza del veicolo: rimozione delle componenti pericolose eventualmente presenti (olio, filtri olio, batterie, ecc.);

demolizione del veicolo con smontaggio delle eventuali parti ancora efficienti e riutilizzabili (parti di ricambio) e delle componenti destinate ad essere classificate come rifiuti (pneumatici, ferro, motori, ecc.);

deposito delle carcasse e degli altri rifiuti nelle rispettive aree di competenza in attesa di essere conferiti a terzi autorizzati per il loro definitivo recupero.

Non viene effettuata la riduzione volumetrica e pressatura dei rottami metallici.

Nel piazzale esterno avvengono il deposito dei veicoli fuori uso in entrata e dei veicoli (carcasse) bonificati/trattati. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dall'attività di autodemolizione (Gruppo D) avviene all'interno del capannone, dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, in settori appositamente dedicati.

Nel capannone inoltre avviene il deposito delle parti di ricambio ancora in perfetto stato, risultanti dallo smontaggio dei veicoli fuori uso, l'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli, il deposito dei catalizzatori, delle batterie esauste e di altri eventuali rifiuti prodotti dall'attività.

La superficie complessiva dell'impianto interessata all'attività è calcolata in 1.517,36 mq di cui 660 mq di capannone ed è recintata e provvista di cancello; l'impianto è identificato catastalmente al foglio n.162, mappale n.119.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza, la ditta ha chiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208;

Il Servizio territoriale di ARPAE con Prot. n.140644 del 13/09/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, confermando le prescrizioni del precedente atto aggiornate in funzione del nuovo layout e della normativa intervenuta.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 14/09/2021 e in data 24/11/2021, non sono emersi motivi ostativi in merito al rinnovo dell'autorizzazione, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, la ditta Pedrielli Angelo è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di veicoli fuori uso nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
 - R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
2. **l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.Lgs. 209/03: messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso;**
3. la gestione del centro di raccolta deve avvenire nel rispetto del Progetto di Adeguamento approvato con determinazione n.971 del 26/09/2006, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto;
4. i rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max istantaneo (messa in riserva R13)	Q max annuale (R12)
16 01 04*	Veicoli fuori uso	n.10 veicoli	1200 t/a

5. la presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti esclusivamente ai veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
6. ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente D.lgs. 209/03, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza e demolizione, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA;
7. l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, per quanto non in contrasto con la presente determinazione;
8. La messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso, comprensiva anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone;
9. I veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati);
10. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve avvenire all'interno del capannone dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, in settori appositamente dedicati identificati nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi:
 1. devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna, chiuso e dotato di sistema di raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire;
 2. per ciascuno deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo: qualora antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;

- b) i componenti che possono esplodere (es. airbags), successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta e chiuso;
 - c) gli oli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso (olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico,...) devono essere stoccati in contenitori separati e dedicati, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
 - d) gli altri fluidi (antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,...) devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
 - e) i rifiuti liquidi pericolosi devono essere raccolti in contenitori realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al volume del contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;
 - f) i filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti.
11. lo stoccaggio dei ricambi a rischio di perdita di liquidi (ad es. lubrificati) deve avvenire all'interno del capannone;
 12. non possono essere ritirati veicoli con serbatoi del gas compresso fino all'adozione di idonee modalità per la loro rimozione ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili (a tal fine, si precisa che tali modalità devono essere preventivamente comunicate ad ARPAE SAC); inoltre, al momento della consegna del veicolo fuori uso all'impianto, nella "descrizione dello stato del veicolo consegnato" (v. art. 5 comma 6 del Dlgs.209/2003) allegato al certificato di rottamazione (v. allegato IV del Dlgs.209/2003) deve essere specificato che sul veicolo non sono presenti serbatoi di gas compresso; i certificati di rottamazione, completi della relativa "descrizione dello stato del veicolo consegnato" devono essere conservati presso la ditta per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione degli enti di controllo;
 13. la gestione dei liquidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal DM 231 del 20/09/2002;
 14. le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 15. le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire secondo quanto indicato nel progetto di Adeguamento e nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03;
 16. conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", nell'esercizio delle operazioni di demolizione devono essere preventivamente rimossi i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03, che devono essere immediatamente etichettati o resi in altro modo identificabili; lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi;
 17. durante le attività di trattamento, i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 18. le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero;
 19. lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 20. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;

21. limitatamente ai veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento ed ai veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato collocati in adiacenza al confine est dell'impianto, lo stoccaggio non può superare l'altezza di due veicoli sovrapposti;
22. lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
23. le aree ed i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato;
24. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;
25. l'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare: art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA; art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso; art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni;

ALLEGATO ACQUA

Ditta Pedrielli Angelo, impianto localizzato in Via Lombardia, n. 30 in comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Pedrielli Angelo presso l'insediamento di Via Lombardia, n. 30 in comune di Carpi (MO) gestisce un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso.

Relativamente agli scarichi idrici si ha la seguente configurazione:

- Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura; in particolare le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici posti nella parte retrostante della ditta vengono scaricate nella pubblica fognatura di Via Lombardia tramite rete dedicata.
- Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento confluiscono tal quali nella pubblica fognatura.
- Le acque di dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio dei rifiuti sono convogliate nella pubblica fognatura di via Lombardia previo trattamento in continuo in impianto di sedimentazione e disoleazione.
- Gli eventuali liquidi originati dall'attività di messa in sicurezza e demolizione effettuata all'interno del capannone vengono raccolti in un pozzetto non collegato alla rete fognaria del centro e periodicamente conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Le acque suddette sono recapitate in pubblica fognatura mediante un unico punto di scarico; in particolare le acque reflue domestiche (ad eccezione di quelle dei servizi igienici posti nella parte retrostante della ditta) e quelle meteoriche ricadenti sulle coperture sono collegate, per lo scarico in pubblica fognatura, alla rete delle acque di dilavamento del piazzale a valle dell'impianto di trattamento.

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato. Sul fronte di via Lombardia è presente una fossa biologica proveniente dai servizi igienici annessi agli uffici al piano terra dell'adiacente attività, le cui acque vengono convogliate nella pubblica fognatura tramite il pozzetto a valle del sistema di disoleazione e del pozzetto di ispezione collegato. Le acque provenienti dal servizio igienico presente nella parte posteriore dell'edificio vengono raccolte all'interno di una tubatura in PVC del diametro di 8 cm inserita all'interno della fognatura di raccolta delle acque reflue di dilavamento, che ha un diametro di 20 cm. La tubatura delle acque reflue domestiche si collega direttamente alla fognatura comunale, senza passare attraverso il sistema di disoleazione e il collegato pozzetto di ispezione, mentre le acque reflue di dilavamento del piazzale, che non entrano mai in contatto con le acque domestiche, vengono trattate prima dell'immissione nella fognatura comunale.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione (punto c.) sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

B. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica non sono proposte variazioni alla configurazione attuale.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Distretto Area Nord di ARPAE (Carpi), Prot. n.140644 del 13/09/2021.

Il gestore della fognatura AIMAG S.p.A ha espresso parere favorevole allo scarico con prescrizioni (nota Prot. n. 134005 del 30/08/2021).

Il Comune di Carpi non ha evidenziato motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in questione, non essendo pervenute segnalazioni nè riscontrate problematiche nell'esercizio dell'attività

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rinnovo del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

C. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore della ditta Pedrielli Angelo, con sede legale e impianto in Via Lombardia, n. 30 in comune di Carpi (MO), è autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura di Via Lombardia le acque reflue di dilavamento dei piazzali su cui viene svolta l'attività di trattamento di veicoli fuori uso;
2. il sistema di smaltimento delle acque meteoriche deve rispettare quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n° 286 del 14/02/2005;
3. lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura; tali limiti devono essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza della rete aziendale nella pubblica fognatura;
4. l'autorizzazione è riferita al reticolo fognario dell'impianto così come configurato nell'elaborato grafico allegato costituente parte integrante del presente atto;
5. la ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento esistente, costituito da un sistema monoblocco per la separazione di oli, grassi e materiali solidi sedimentabili (trattamento in continuo, per tutta la durata dell'evento meteorico); ogni disattivazione e/o malfunzionamento dovrà essere comunicata ad ARPAE, Comune di Carpi e al gestore del Servizio Idrico Integrato;
6. a cadenza almeno annuale, il titolare della presente autorizzazione deve svolgere un campionamento delle acque di scarico al pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento, con successiva analisi dei seguenti parametri: Arsenico, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, solidi sospesi, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici. Eventuali superamenti riscontrati rispetto ai limiti di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura devono essere immediatamente comunicati ad ARPAE, Comune e gestore della rete fognaria pubblica.
7. gli esiti dei controlli di cui al punto precedente devono essere conservati presso la ditta per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione degli enti di controllo;
8. i pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo; il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di trattamento deve essere identificato con segnaletica permanente;
9. a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati di controllo;
10. i fanghi e tutti i rifiuti di risulta dal trattamento dovranno essere gestiti e smaltiti nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06;
11. presso la Ditta deve essere mantenuto a disposizione degli organi di controllo il Registro di Carico/Scarico e i Formulare Rifiuti relativi ai conferimenti effettuati;
12. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale, delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

13. l'utilizzo di acque di pozzo o di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative al pubblico acquedotto deve essere anticipatamente dichiarato al Comune di Carpi ed all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato; quest'ultimo provvederà alla sigillatura del contatore delle quantità estratte da installarsi a cura della Ditta;
14. la modifica sostanziale al sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue ovvero l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
15. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Carpi ed al gestore AIMAG SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.